

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
del comune di **Gallarate**



febbraio 2021

a cura di: DOTT. PIAN. MASSIMO SANDONI

in collaborazione con:

ING. CRISTIANO TENTI – Dirigente Settore 3

GEOM. GIORGIO CRESPI e GEOM. ALESSANDRO VERNOCCHI Ufficio strade

GEOM. SIMONA VARSORI Ufficio espropri

ARCH. ELISABETTA SISTI Servizio Valorizzazione del Paesaggio

1	Premessa	2
2	Aspetti normativi e procedurali generali	3
2.1	Riferimenti normativi.....	3
2.2	Aspetti normativi e procedurali generali	3
2.2.1	Quadro normativo della VAS.....	3
2.2.2	Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità dalla VAS	4
2.2.3	Verifica di assoggettabilità della variante del pgt del comune di gallarate alla procedura di VAS.....	6
2.2.4	Contenuti del rapporto preliminare	7
2.2.5	I principi dello sviluppo sostenibile assunti quale riferimento nella verifica di assoggettabilità	8
2.3	Termini di riferimento della procedura in oggetto.....	11
3	Pianificazione sovralocale ed obiettivi del PGT	12
3.1	Quadro conoscitivo della vas del documento di piano vigente	12
3.1.1	Aspetti programmatici.....	12
3.1.1.1	Piano territoriale regionale	13
3.1.1.2	Integrazione del piano territoriale regionale (ptr) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo.....	13
3.1.1.3	Rete ecologica regionale (RER).....	14
3.1.1.4	Piano territoriale coordinamento provinciale	15
3.1.1.5	Piano di indirizzo forestale (PIF)	22
3.1.1.6	Piano faunistico-venatorio	23
3.1.1.7	Piano agricolo provinciale	23
3.1.1.8	Piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del ticino (PTC)	23
3.1.1.9	Rete ecologica del parco lombardo della valle del ticino	25
3.1.1.10	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)	25
3.1.1.11	Piano gestione rischio alluvioni	26
3.1.1.12	Piani e programmi per il sistema infrastrutturale d'area vasta	28
3.1.1.13	Piani e programmi per nuovi interventi infrastrutturali d'area vasta (rete stradale e ferroviaria)	29
3.1.1.14	Le aree protette esistenti.....	29
3.1.1.15	Il PGT vigente.....	30
3.2	Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del pgt vigente.....	31
3.2.1	Le azioni del PGT.....	32
4	La Variante al Piano di Governo del Territorio	33
4.1	Il progetto del nuovo tracciato viario	34
5	Analisi sullo stato dell'ambiente	34
5.1	Analisi dello stato dell'ambiente per componente ambientale	35
6	Verifica possibili effetti sulla componente ambientale	35
6.1	Effetti ambientali della variante al PGT	35
6.2	Valutazione dei possibili impatti	36
6.3	Gli indicatori.....	37
7	Conclusioni	38

1 PREMESSA

Il Comune di Gallarate è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) dal 2011 e la variante generale è stata approvata nel giugno 2015.

Ai sensi della già allora vigente normativa di settore nazionale (cfr. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) e, soprattutto, regionale (cfr. art. 4 della Lr. 12/05), che costituisce il recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, il Documento di Piano di predetto PGT è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, ed il Rapporto Ambientale della VAS ha costituito parte integrante degli elaborati del PGT approvato.

Nel corso del mese di novembre 2020 l'Amministrazione Comunale ha adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021 - 2023 dell'Amministrazione Comunale di Gallarate, nel quale è prevista, tra le diverse opere pubbliche, la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra le vie Indipendenza e Bertacchi.

Nel mese di gennaio 2021 è stato elaborato il progetto preliminare di tale infrastruttura da parte del Settore 3 – Ufficio strade.

Il nuovo progetto prevede l'esecuzione di opere che incidono su proprietà private con conseguente necessità di costituire una servitù di sorvolo su una parte del tracciato e di acquisire al patrimonio comunale le aree in prossimità dei punti di ancoraggio.

Ai sensi di quanto disposto dalla LR 11/03/2005, n. 12, l'Amministrazione Comunale di Gallarate ha dato avvio, con delibera di Giunta Comunale n. 02 del 13/01/2021, ad un procedimento di variante puntuale al Piano dei Servizi e la Piano delle Regole del PGT per l'individuazione del tracciato del nuovo manufatto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il presente documento riprende l'impostazione e le informazioni contenute del Rapporto Ambientale elaborato in occasione della stesura del Piano di Governo del Territorio.

Nei capitoli successivi vengono riportate parti estrapolate dai documenti di seguito elencati, utilizzati per la valutazione del progetto e le valutazioni ambientali propedeutiche alla stesura presente documento:

- Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT vigente;
- Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto a cura del Settore 3 – Servizio Strade

2 ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel presente capitolo sono riassunti i principali aspetti normativi e metodologici relativi alla procedura di assoggettabilità dalla VAS della variante al Piano di Governo del Territorio.

Sinteticamente verranno illustrati i riferimenti culturali adottati (per la verifica dell'integrazione dei principi dello sviluppo sostenibile nella variante in oggetto), così come richiesto dall'Allegato II^a della Direttiva 42/2001/CE.

Il modello metodologico procedurale per lo screening della variante è definito a livello regionale dalla DGR IX/761 del 10/11/2010, che prevede l'elaborazione di un Rapporto Preliminare della proposta di Variante al PGT da sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Tale documento deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti in primis dall'Allegato II^a della Direttiva 2001/42/CE,

elaborando un supporto per la valutazione della necessità o meno di assoggettare la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi all'intera procedura di VAS.

2.2 ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI

2.2.1 QUADRO NORMATIVO DELLA VAS

L'adozione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 2001/42/CEE, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente, ha rappresentato un significativo passo in avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. Essa ha introdotto per la prima volta il principio della valutazione degli effetti sull'ambiente da applicare non ad un progetto, come sino ad ora accaduto con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le opere di rilevante entità ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, ma ad uno strumento di pianificazione, mediante una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale" nella parte seconda, titolo I[^]. L'articolo 4, del titolo I[^], del decreto chiarisce che "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile". L'articolo 6 specifica che sono sottoposti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il procedimento di VAS comprende le seguenti fasi:

- a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) elaborazione del rapporto ambientale;
- c) svolgimento di consultazioni;
- d) valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) decisione;
- f) informazione sulla decisione;
- g) monitoraggio.

A livello regionale il riferimento normativo lo troviamo nella Lr. 12/2005 del 11 marzo 2005 e ss.mm.ii. "Legge per il governo del territorio" dove l'articolo 4 recita: "Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE *..., provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi".

Al comma 3, del medesimo articolo, si definisce una sintetica panoramica dei contenuti della VAS: *"la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nell'elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso"*.

Le disposizioni attuative in materia di VAS sono contenute nella DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", nella DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS", nella DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, Lr. 12/2005; DCR n.351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli". Queste DGR sono state riformulate all'interno della DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (Art. 4 Lr. 12/2005; DCR n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971)", ulteriormente integrata dalla DGR. n. IX/3836 del 25 luglio 2012 che ha approvato il modello

metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) del Piano di Governo del Territorio.

2.2.2 ASPETTI PROCEDURALI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DALLA VAS

L'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce l'ambito di applicazione della VAS. In particolare, ricordiamo che i commi 1 e 2 specificano che:

1. *“I piani e i programmi, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale [...]”.*

2. *Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*

a) *che sono elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I^a e II^a della Direttiva 85/337/CEE;*

b) *per i quali, in considerazione ai possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE”.*

Il comma 3 specifica però che “per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati Membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente”. In altri termini, per i piani che determinano l'uso di piccole aree e per le modifiche minori dei piani la necessità della procedura VAS deve essere stabilita caso per caso. I criteri di cui tenere conto per tale verifica sono riportati nell'Allegato II^a alla Direttiva 2001/42/CE e quindi tale allegato costituisce un riferimento obbligatorio per la definizione dei contenuti del rapporto preliminare.

L'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 4/2008 recepisce i contenuti della Direttiva e specifica che nei casi suddetti la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'Autorità Competente ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

La procedura per la verifica di assoggettabilità si compone delle seguenti fasi (articolo 12):

1. l'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente un rapporto preliminare contenente la descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I^a del Decreto (che riprende i contenuti dell'Allegato II^a della 2001/42/CE);
2. l'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere, che viene inviato entro trenta giorni;
3. l'Autorità Competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato I^a del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
4. l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se necessario, definendo le necessarie prescrizioni;
5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Ai sensi del disposto ex art. 4, comma 2bis della LR 11/03/2005, n. 12, [...] *“le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” [...].*

Anche nel caso in cui sussiste la contemporanea presenza dei requisiti sottoelencati, si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS con la stesura del rapporto preliminare:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^a e II^a della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Le fasi della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS delle varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, definite al punto 5 dell'Allegato 1u della DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, sono le seguenti:

- 1) avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
- 2) elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
- 3) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- 4) decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della variante al PdS e al PdR P1. 2 Definizione schema operativo della variante	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (ZPS/SIC) A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di variante e determinazione degli effetti significativi – Allegato II. Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni dalla messa a disposizione) e informazione circa la decisione assunta	

Schema per la verifica di assoggettabilità alla VAS delle varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole (fonte: DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS)

2.2.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE DEL PGT DEL COMUNE DI GALLARATE ALLA PROCEDURA DI VAS

L'escludibilità di una variante di piano dalla procedura di VAS è subordinata, secondo quanto stabilito dalla DGR n. IX/761, alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la variante non deve costituire quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^a e II^a della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) la variante non deve produrre effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Nel presente paragrafo sarà dato conto dei motivi che hanno portato l'Autorità Competente per la VAS, in accordo con l'Autorità Procedente, a ritenere soddisfatti i tre requisiti di assoggettabilità alla procedura di esclusione.

Per quanto riguarda il primo aspetto (lettera a), detto che la direttiva 85/337/CE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (modificata ed integrata dalla 97/11/CE e dalla 2003/35/CE) è stata da ultimo recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'analisi degli elaborati di cui alla variante di Gallarate emerge che nessuno degli interventi già previsti dal vigente PGT, né tantomeno nessuna delle modifiche che il Comune intende introdurre con suddetta variante, rientrano tra quelli previsti dalla vigente normativa sulla VIA. In definitiva la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^a e II^a della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, cosicché il primo requisito risulta sussistere.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (lettera b), per la sussistenza del requisito di escludibilità, è richiesto di verificare la possibile interferenza degli interventi previsti dalla variante di Piano con gli elementi di cui alla direttiva 92/42/CE (Direttiva Habitat). Con la Direttiva Habitat è stata istituita la rete ecologica europea denominata "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. E' quindi in definitiva richiesto di verificare se gli interventi previsti dalla variante siano in grado di produrre effetti su aree SIC o ZPS.

Il territorio di Gallarate non è direttamente interessato da Siti Natura 2000 o zone di protezione speciale (ZPS): in via consequenziale, la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE cosicché anche il secondo requisito risulta sussistere.

Per quanto riguarda infine il terzo aspetto (lettera c) da verificare per completare l'analisi della sussistenza delle condizioni di assoggettamento della variante in oggetto alla procedura di VAS, è evidente che la determinazione del fatto che essa sia relativa "l'uso di piccole aree a livello locale e/o comporti modifiche minori" (da sottolineare che secondo la normativa vigente le condizioni di dimensioni ed importanza possano anche non essere entrambe verificate) risulti di una certa soggettività.

A tal riguardo risulta particolarmente utile quanto emerge dal manuale "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", della Commissione Europea (2003): "Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell'area contemplata, ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale".

Risulta in definitiva evidente che l'elemento centrale della verifica dimensionale e di rilevanza posta in essere dalla terza condizione richiesta dalla normativa di settore, risulti essere direttamente connessa più che a parametri dimensionali definibili aprioristicamente agli effetti (più o meno negativi ed importanti) che tale variante è in grado di produrre sull'ambiente essendo il criterio verificato solo laddove questi ultimi risultino essere modesti.

La variante in oggetto si concretizza nella puntuale individuazione del tracciato stradale allo scopo di apporre un vincolo preordinato all'esproprio ed il progetto dello stesso è volto alla risoluzione di problemi di accessibilità viabilistica a una parte del territorio, attualmente in possesso di criticità nel caso del pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco). L'opera si inserisce in ambito interno al Perimetro IC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ma in un contesto fruibile ai fini naturalistici. La progettazione ha tenuto pertanto conto anche del valore paesaggistico di contesto (area della Boschina) e del paesaggio antropico e naturale che caratterizza il territorio di Gallarate per la mobilità dolce e sostenibile.

Considerando anche la preliminare positiva verifica svolta in data 20/01/2021 ai fini paesaggistici attraverso audizione (cfr. art. 5 del "Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio"), si ritiene che l'opera in progetto sia compatibile con il sistema delle tutele presenti nei contesti territoriali oggetto di intervento, stimando che le modifiche contenute nella variante non siano in grado di generare effetti negativi sull'ambiente nel suo complesso, considerando anche tutte le possibili interrelazioni fra le diverse componenti ambientali.

In definitiva anche il terzo requisito di assoggettabilità risulta essere verificato e, sulla base quindi di quanto stabilito dagli indirizzi regionali, per la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Comune di Gallarate può essere quindi attivata la verifica di assoggettabilità alla VAS.

2.2.4 CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto preliminare deve fornire *“le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II^a della direttiva 2001/42/CE”*, fatti propri dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'allegato 1a della DGR 10971/2009.

I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sono i seguenti:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - b) *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - c) *la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
 - d) *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
 - e) *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
 - b) *carattere cumulativo degli effetti;*
 - c) *natura transfrontaliera degli effetti;*
 - d) *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
 - e) *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
 - f) *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;*
 - g) *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Nei successivi capitoli si darà conto dei principali aspetti posti in essere dall'Allegato II^a della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE ed in particolare, per quanto detto anche al paragrafo precedente, grande importanza sarà data oltre che alla chiara definizione dei contenuti della variante in itinere, alla verifica della assenza di sostanziali modifiche (od alla positività delle eventuali modifiche presenti) nelle condizioni al contorno (programmatiche, infrastrutturali ed ambientali) definite nella VAS realizzata per il PGT vigente ed alla verifica dell'attualità della procedura di valutazione delle scelte di Piano effettuate per il PGT stesso essendo chiaro che, la sussistenza di codeste condizione, è fondamentale alla chiusura positiva della procedura di esclusione in oggetto.

2.2.5 I PRINCIPI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

La pertinenza della variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole ai fini di promuovere i principi dello sviluppo sostenibile rappresenta uno dei fattori di maggiore rilevanza anche nel processo di verifica di assoggettabilità alla VAS. È quindi utile, a premessa delle analisi che seguono, riepilogare quali possano essere questi principi di sostenibilità. Numerosi sono gli enti e le organizzazioni che hanno partecipato alla definizione di obiettivi generali in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile da adottare in sede di pianificazione e programmazione del territorio. Tra questi il rapporto finale del Progetto ENPLAN (“Linee guida per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, ENPLAN, Evaluation Environmental des plans et programmes, realizzate con il contributo della Regione Lombardia) suggerisce i più autorevoli e condivisi documenti elaborati su tali argomenti:

- Protocolli e Convenzioni Internazionali, tra cui si ricordano: Convenzione di Berna, Convenzione di Washington, Convenzione di Parigi, Convenzione di Aarhus, Convenzione sui cambiamenti climatici, Convenzione di Rotterdam, Convenzione di Ramsar, Convenzione di Londra, Convenzione di Ginevra, Convenzione di Rio de Janeiro, Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, Convenzione di Vienna, Convenzione di Bonn, Protocollo di Montreal, Protocollo di Kyoto, Comunità Europea approvazione Protocollo di Kyoto;
- Documenti dell’Unione Europea: comunicazione della Commissione del 15.05.2001 “Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile”, “VI^a Piano d’Azione Ambientale 2002/2010 della UE”, “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”;
- Documenti dello Stato Italiano: “Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia”, approvata con delibera del 02.08.2002 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica.

Il riferimento più completo per la verifica dell’avvenuta integrazione dei principi di sostenibilità ambientale nella variante in oggetto è stato identificato, in coerenza con quanto considerato nella procedura di VAS del PGT vigente, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione e Europea” della Commissione Europea DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile” (agosto 1998).

Il manuale illustra come sia possibile includere in modo più sistematico le problematiche ambientali nella fase di definizione ed elaborazione di piani regionali e documenti programmatici nel contesto delle procedure dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea. Il manuale può offrire suggerimenti di ordine generale che possono essere adattati alla situazione specifica di ciascuno Stato Membro. I dieci criteri di sostenibilità presentati nella tabella 3, sotto proposta, del Manuale sono stati individuati come particolarmente pertinenti per le azioni dei Fondi Strutturali, e debbono essere intesi quali orientamenti generali per i problemi che possono costituire la base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile propri dei piani.

**Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma: Regione Lombardia
Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell’Unione Europea - Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma**

1. **Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili:** l’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. i criteri chiave nn. 4, 5 e 6).
2. **Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione:** per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la silvicoltura e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
3. **Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti:** in molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell’inquinamento.
4. **Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi:** in questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione

geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tali risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6).

5. **Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche:** il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell'umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell'erosione o dell'inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.
6. **Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali:** le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l'altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch'essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.
7. **Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale:** nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell'aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell'ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell'ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con l'introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione dell'impiego e del rilascio di sostanze inquinanti.
8. **Protezione dell'atmosfera:** una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.
9. **Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale:** il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d'importanza decisiva: l'informazione, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Lì si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l'integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell'istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell'ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.
10. **Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile:** la dichiarazione di Rio afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.

La VAS del PGT vigente ha optato per declinare tali criteri di sostenibilità, come affermato dallo stesso Manuale, in direzione di una maggiore pertinenza rispetto ai contenuti procedurali e di merito all'interno della realtà territoriale esaminata. Nel cap. 5.3.2 del Rapporto Ambientale del PGT vigente tali criteri sono stati declinati attraverso la seguente tabella di indicatori:

Tabella Indicatori

SETTORI DI RIFERIMENTO	OBIETTIVI AMBIENTALI	INDICATORI (CFR. SCHEDE ALLEGATE)
1 MOBILITÀ	Valutazione dell'impatto delle infrastrutture sovralocali sull'assetto territoriale locale	MO01 Fascia di pertinenza ed aree intercluse tra i nuovi tracciati infrastrutturali ed il tessuto consolidato
	Gerarchizzazione della rete viaria esistente di attraversamento del territorio comunale	MO02 Livello medio di saturazione della rete stradale principale
	Potenziamento della mobilità ciclo-pedonale	MO03 Estensione rete ciclo-pedonale/estensione stradale
2 SISTEMA INSEDIATIVO	Valorizzazione dell'immagine urbana	SI01 Luoghi urbani di fruizione pubblica e/o di rilevanza ambientale
	Riqualificazione e razionalizzazione dell'identità insediativa del tessuto urbano consolidato	SI02 Superficie territoriale occupata/superficie territoriale esterna al TUC
	Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel nucleo di antica formazione	SI03 Edifici inutilizzati
	Tutela delle tipologie edilizie storiche, dei caratteri architettonici locali, valorizzazione dei beni storico-architettonici	SI04 Segni trasformazioni storiche all'interno del NAF
	Rifunionalizzazione delle aree dismesse	SI05 Volume edilizio industriale in condizioni di degrado/volume edilizio industriale
3 SISTEMA ECOLOGICO	Valorizzazione del sistema ecologico sovralocale delineato dalla Rete Ecologica Regionale, dal Parco del Ticino e dal PTCP	EC01 Connettività ambientale
4 PAESAGGIO URBANO ED EXTRAURBANO	Conservazione delle aree boscate al margine del territorio comunale	PA01 Ambiti di pregio ambientale/ superficie complessiva TUC
	Recupero degli ambiti riconosciuti quale patrimonio di particolare pregio ambientale (Parco Ticino)	PA02 Superficie dell'ambito extraurbano oggetto di tutela paesaggistica/superficie ambito extraurbano
	Ricomposizione del margine urbano tra la città e l'ambiente agrodorale e contenimento della sfrangiatura del tessuto edificato	PA03 Fasce verdi di transizione/ tessuto urbano consolidato
5 SISTEMA IDRICO	Salvaguardia della disponibilità di risorsa idrica	ID01 Numero pozzi attivi / utenti

2.3 TERMINI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA IN OGGETTO

La presente procedura di verifica di assoggettabilità della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi vigente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avviata dal Comune di Gallarate, con atti deliberativi da parte dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente.

Il Comune con apposita delibera (Delibera di Giunta Comunale n. 2/2021) ha individuato:

- l'Autorità Procedente;
- l'Autorità Competente;

- i Soggetti competenti in materia ambientale;
- gli Enti territorialmente interessati;

Autorità Proponente e Procedente: Responsabile del Servizio Urbanistica - Settore 3 del Comune di Gallarate;

Autorità Competente: Responsabile del Servizio Ambiente – Settore 3 del Comune di Gallarate;

Soggetti competenti in materia ambientale:

ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Como e Varese;

ATS Insubria - Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria;

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Enti territorialmente interessati:

Regione Lombardia;

Provincia di Varese;

Comuni confinanti (Busto Arsizio, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Besnate, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Samarate);

Ente Nazionale Aviazione Civile;

Istituzioni militari sul territorio;

Settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

Associazioni di categoria (agricoltori, industriali, artigiani, costruttori edili, commercianti, esercenti);

Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente Lombardia; W.W.F. Sezione Regionale Lombardia; L.I.P.U.; Italia Nostra Sezione di Varese; FAI Delegazione di Varese; Amici della Terra; A.I.E. Associazione Italiana Elettrosensibili; CO.N.NA. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne; Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog – A.P.P.L.E.);

Associazioni culturali, sociali e sportive locali;

Associazioni e/o gruppi di cittadini (ad esempio comitati) portatori di interessi diffusi;

Rappresentanti dei lavoratori e Sindacati;

Ordini e collegi professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Periti Edili, Periti Agrari, Agronomi, Geologi);

Gestori dei Servizi e delle Reti.

3 PIANIFICAZIONE SOVRALocale ED OBIETTIVI DEL PGT

3.1 QUADRO CONOSCITIVO DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO VIGENTE

3.1.1 ASPETTI PROGRAMMATICI

Nei successivi paragrafi si riporta un'analisi di sintesi del rapporto tra il piano in oggetto e la pianificazione sovraordinata mirata ad evidenziare le eventuali variazioni intercorse tra la data di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio avvenuta con delibera C.C. n. 108 del 21 dicembre 2012 e i piani sovraordinati. Tale analisi ha l'intenzione di ribadire la verifica della congruenza tra gli obiettivi e progetti della programmazione prevista dal PGT e le previsioni previste dagli strumenti di pianificazione sovraordinata.

In particolare si riportano gli elementi dei piani sovracomunali di interesse per il territorio di Gallarate, che sono stati aggiornati rispetto all'inizio dell'iter del piano comunale vigente, in modo da poter verificare le eventuali incoerenze intervenute nel frattempo. L'attenzione si concentrerà in particolare al Piano Territoriale Regionale (PTR) - Regione Lombardia e alla Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Provincia di Bergamo; l'analisi verrà rivolta ai seguenti strumenti che risultano successivi rispetto alla data di approvazione definitiva del PGT vigente:

- il Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, aggiornato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018. Nell'ambito della redazione del Piano Territoriale Regionale, in base alla LR 12/2005 e ss.mm.ii., questo risulta avere natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico e, pertanto, la Giunta Regionale ha proceduto ad integrare ed aggiornare anche il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la "Convenzione Europea del paesaggio" e con il DLgs. 42/2004;
- l'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, approvata con DCR n. XI/411 del 19 dicembre 2018;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Non verranno analizzati altri strumenti sovraordinati dal momento che ad oggi, non risultano intercorse modificazioni sostanziali, restando pertanto valide le analisi svolte in sede di estensione e di verifica durante l'iter di approvazione del PGT.

3.1.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale è quello strumento che definisce in maniera integrata gli obiettivi generali di sviluppo del territorio lombardo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni che hanno efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento operativo che porta a sistema le politiche settoriali riconducendole ad obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato.

Il PTR delinea pertanto, la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisce una base condivisa di riferimento per le scelte territoriali degli enti locali e degli attori coinvolti; è uno strumento sia di conoscenza delle caratteristiche, potenzialità e dinamiche regionali sia di orientamento e cooperazione, finalizzato a garantire la complessiva coerenza e sostenibilità di tutte le azioni.

Nei confronti della pianificazione comunale il PTR assume una funzione orientativa e di indirizzo, ma anche prescrittiva, laddove individua aree per la realizzazione di infrastrutture prioritarie e potenziamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di salvaguardia ambientale.

Nel Documento di Piano sono stati individuati i macro-obiettivi a cui si ispirano le azioni del PTR, orientati allo sviluppo sostenibile in senso lato:

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, ovvero la capacità di migliorare la produttività, aumentando nel contempo la qualità della vita dei cittadini;

- riequilibrare il territorio lombardo, attraverso la riduzione dei disequilibri e la valorizzazione dei punti di forza in complementarità con i punti di debolezza;
- proteggere e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della Lombardia e che rappresentano opportunità di sviluppo.

Questi tre macro-obiettivi sono stati articolati in 24 obiettivi generali.

3.1.1.2 INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 2014 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

Il PTR è stato oggetto di un'integrazione a seguito dell'obiettivo esposto da parte della Commissione Europea di raggiungere il consumo di suolo "zero" entro il 2050, la legge regionale 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" pone al territorio della Lombardia la necessità di ridurre, attraverso l'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, il consumo di suolo libero in quanto "risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale ...", attivando nel contempo la rigenerazione del suolo attualmente occupato da edificazioni.

La legge assegna al Piano Territoriale il ruolo di stabilire i criteri per la riduzione del consumo di suolo, differenziandoli per Ambiti Territoriali, fornire alle Province e ai Comuni i criteri per l'adeguamento della pianificazione, integrare con i nuovi obiettivi i PTCP, PTM e PGT vigenti e rigenerare il suolo urbanizzato.

I Comuni adeguano il PGT per recepire la soglia di riduzione del consumo di suolo indicata dal PTR a scala provinciale o dalla Provincia per ciascun Ato o per il singolo Comune o insieme di Comuni. Per svolgere questa azione di governo del territorio le amministrazioni locali utilizzano gli strumenti che il PTR mette a disposizione a partire dalle caratteristiche specifiche dell'Ambito di appartenenza, dalle analisi della struttura e delle qualità ambientali, agronomiche, paesaggistiche del territorio e di qualità dei suoli, così come indicate nelle tavole del piano.

La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata:

- per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020;
- per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.

Pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di Regione Lombardia.

La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo per le destinazioni prevalentemente residenziali è articolata di conseguenza in soglie provinciali nel seguente modo:

- tra il 20% e il 25% per le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio;
- tra il 25% e il 30% per le Province di Monza e Brianza, Varese e la CM di Milano.

Facendo riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, si assume per tutte le Province la soglia di riduzione del consumo di suolo del 20%.

Le Province adeguano i PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri e indirizzi entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR, ovvero entro dicembre 2020. Successivamente all'adeguamento dei PTCP i comuni adeguano i PGT, in occasione della prima scadenza del documento di piano. In tale occasione i Comuni recepiscono la soglia tendenziale di riduzione del consumo di suolo dettata dagli strumenti sovraordinati.

A seguito dell'approvazione del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 i Comuni possono procedere ad adeguare il PGT tenuto conto delle soglie tendenziali di riduzione del consumo di suolo indicate per le rispettive Province, nonché nel rispetto degli ulteriori criteri dettati dal PTR.

In applicazione del comma 4 dell'art. 5 citato della l.r. 31/2014, fino all'adeguamento dei PGT i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante

al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. La relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati.

I Comuni inoltre attivano i processi di rigenerazione urbana diffusa nel territorio di competenza e partecipano o attivano strumenti di programmazione negoziata. L'adozione di tali strumenti assicura loro la priorità nei finanziamenti regionali, come prevede l'articolo 4 della l.r. 31/2014 e comporta gli incentivi e le facilitazioni procedurali stabilita dalla Giunta regionale.

3.1.1.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR) e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

Tale strumento è di supporto al PTR nella sua funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e, di conseguenza, per individuare azioni di piano compatibili nella pianificazione di livello comunale (PGT).

I criteri per la definizione e la implementazione della Rete Ecologica Regionale forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti nel territorio regionale utili a individuare e rappresentare gli elementi portanti dell'ecosistema regionale, anche in coordinamento con i piani e programmi regionali di settore.

Nelle analisi territoriali a scala regionale, gran parte del territorio lombardo ricade entro gli elementi di primo livello della RER.

Il territorio di Gallarate si colloca nel contesto di questo importante sistema di tutela ecologica.

Si riconoscono, in particolare le aree ad elevata naturalità in corrispondenza delle aree boscate al confine tra Gallarate e Cavarina con Premezzo.

3.1.1.4 PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE

Natura, contenuti e finalità

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale delinea un quadro d'insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni temi fondamentali – sistemi – che interagiscono tra di loro: paesistico ambientale, infrastrutturale, insediativo, della pianificazione urbanistica, socio-economico. Il tema del paesaggio trova ampio spazio all'interno del PTCP.

Il PTCP provvede ad individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, prestando maggior attenzione al coordinamento non solo delle opere, ma di tutte quelle azioni che di fatto vanno ad interagire con la programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza.

Unità tipologiche di paesaggio

Nell'individuazione delle diverse unità tipologiche di paesaggio, l'ambito territoriale di Gallarate si colloca nella Fascia dell'Alta Pianura, contrassegnata dai Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta.

Ambiti paesaggistici

Il Comune di Gallarate appartiene all'ambito paesaggistico n°4 "Gallarate", ambito di tipo viario-fluviale caratterizzato dalla presenza di molteplici elementi marcatori del paesaggio di tipo longitudinale e trasversale (di origine naturale ma anche antropica) quali il Fiume Ticino, a ovest, e i tracciati degli assi autostradali A8 Milano Laghi e A26 dei Trafori (Gravellona).

I Comuni compresi nell'ambito n.4 sono:

- secondo la direttrice verticale scendendo da nord: Mornago, Sumirago, Albizzate, Solbiate Arno, Carnago, Jerago con Orago, Besnate, Oggiona Santo Stefano, Cavarina con Premezzo, Cassano Magnago, Gallarate, Cardano al Campo, Samarate, Ferno, Lonate Pozzolo.
- secondo la direttrice trasversale, verso ovest: Casorate Sempione, Arsago Seprio, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca, Vergiate, Sesto Calende.

L'ambito n°4 si caratterizza, molto sinteticamente, per:

- complessità orografica, vegetazionale, idrica;
- orditura agraria disomogenea e difficilmente riconoscibile;
- elevato livello di antropizzazione;
- rilevante infrastrutturazione della rete viabilistica e ferroviaria.

Nel seguito sono riassunti gli indirizzi contenuti nelle norme del PTCP di Varese per l'ambito paesaggistico n°4 in tema di paesaggio e tutela della rete ecologica, con specifico riferimento al territorio in esame.

Indirizzi di Piano

NATURALITÀ E RETE ECOLOGICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità degli spazi aperti ▪ Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. ▪ Perseguimento del riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi. ▪ Conservare i caratteri morfologici e l'integrità ambientale delle scarpate vallive, tutelare le sinuosità delle valli. ▪ Tutelare i caratteri di naturalità delle fasce fluviali. ▪ Tutelare le aree ad elevata naturalità. ▪ Salvaguardare l'integrità delle brughiere, impedendone l'erosione ai margini e favorendone la riforestazione. ▪ Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna. ▪ Tutelare i corridoi "verdi" di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d'acqua.
PAESAGGIO AGRARIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli insediamenti esistenti. ▪ Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della vegetazione ripariale, al fine di mantenere le variazioni dell'andamento della pianura. ▪ Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno escluse nuove concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii.
INSEDIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutare i nuovi interventi nell'ottica di evitare la banalizzazione del paesaggio. Prevedere una sistemazione del verde e degli spazi pubblici, evitare la scomparsa dei nuclei e dei centri storici all'interno dei nuovi agglomerati delle urbanizzazioni recenti, frenare l'estrema parcellizzazione del territorio e il consumo di suolo.
PAESAGGIO STORICO CULTURALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). ▪ Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi. ▪ Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche.
INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ E INTERESSE PAESAGGISTICO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico. ▪ Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. ▪ Tutelare i coni visuali. Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica.
CRITICITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d'uso originaria, sia con differente utilizzazione. Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto che al consumo di territorio e deve intendersi come un'occasione di riqualificazione urbanistico ambientale dell'intera zona in cui ricade l'area. ▪ Valorizzare, ove presenti, gli elementi di archeologia industriale.

Cartografia di Piano

Il PTCP di Varese individua nel territorio di Gallarate due tipologie di ambiti agricoli:

- Ambito agricolo su macro classe F (fertile)
- Ambito agricolo su macro classe MF (moderatamente fertile)

L'ambito agricolo di classe F risulta maggiormente diffuso; fanno eccezione due aree di modeste dimensioni poste a confine con i Comuni di Arsago Seprio e Besnate.


Tavola AGR1i *Ambiti agricoli*

Legenda

Ambiti agricoli

- Ambito agricolo su macro classe F (Fertile)
- Ambito agricolo su macro classe MF (Moderatamente Fertile)
- Ambito agricolo su macro classe PF (Poco Fertile)

Estratto



Fonte

Provincia di Varese – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – AGRICOLTURA – Carta degli Ambiti agricoli – AGR1i- scala 1:25.000

Cartografia di Piano

Il PTCP evidenzia le rilevanze e criticità del territorio in esame, in particolare:


- **nuclei storici**
- **geometria dell'Olon**
- **aree produttive dismesse**

Tavola PAE1i Rilevanze e criticità

Legenda

	Gallarate
	Rilevanze storiche e culturali
	Nuclei storici
	Ordito Agrario
	Geometria Olona
	Criticità
	Aree produttive dismesse

Estratto



Fonte

Provincia di Varese – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – AGRICOLTURA – Carta delle rilevanze e delle criticità – PAE1i – scala 1:25.000


Cartografia di Piano

I vincoli contenuti nel Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) e le aree ad elevata naturalità (art. 17 delle NTA del PTPR) sono riportati nella Carta dei vincoli ambientali del PTCP.

La carta del SIBA individua nel territorio di Gallarate, i tre corsi d'acqua che interessano il territorio di Gallarate (Arno, Rile e Tenore) che sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 142 lett. c).

Di questi viene segnato il vincolo di 150 m dalle sponde. Si segnala tuttavia che il vincolo paesistico ex D.Lgs. 42/04 risulta esteso a tutto il territorio comunale in quanto Comune compreso interamente nel Parco regionale della Valle del Ticino.

Estratto



Fonte Provincia di Varese – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PAESAGGIO – Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali – PAE2 – scala 1:50.000

Cartografia di Piano

Il PTCP di Varese per quanto attiene alla rete ecologica di Gallarate individua i seguenti elementi di progetto:

- core area secondaria
- fasce di completamento e fasce tampone, attorno alle core-area


Nella zona a sud di Gallarate il PTCP individua un nodo critico, il n. 3 che evidenzia la necessità di perfezionare la continuità della rete secondaria di connessione tra la Valle del Ticino e la Valle dell’Olona.

Tavola PAE3i Rete ecologica

Legenda

Elementi di progetto		
	Core areas di primo livello	 Corridoi fluviali da riqualificare
	Core areas di secondo livello	 Varchi
	Corridoi ecologici e aree di completamento	 Nodi strategici
	Fasce tampone di primo livello	 Aree critiche

Estratto



Fonte Provincia di Varese – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PAESAGGIO – Carta della Rete ecologica – PAE3i – scala 1:25.000

La revisione del PTCP è stata avviata (unitamente alla VAS) nel 2017 (con Determinazione n. 917 del 21/04/2017) dopo che con Delibera del Presidente n. 30 del 10/02/2017 sono state individuate le autorità competente e procedente nella procedura di revisione del PTCP e della relativa VAS (individuazione integrata con Decreto del Presidente n. 119 del 16/07/2020).

La revisione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato nell'aprile 2007, a quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore, è stata resa necessaria dai significativi cambiamenti intervenuti nella normativa urbanistica regionale e nella pianificazione territoriale regionale, e viene sviluppata a partire dall'approvazione, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 18/04/2017, delle "Linee di Indirizzo", riprese, aggiornate ed approfondite nel documento denominato "Revisione del PTCP- approfondimenti tecnici".

Obiettivi generali della revisione:

Obiettivi	1	Aggiornare il quadro conoscitivo ed interpretativo del territorio, con approfondimenti alla scala locale delle banche dati regionali e della stessa pianificazione regionale che possano garantire, soprattutto per le realtà minori, un riferimento sufficiente per gli aggiornamenti dei PGT.
	2	Ridisegnare in modo organico e integrato il governo del sistema degli spazi aperti di scala vasta, siano essi elementi di valorizzazione del sistema agricolo, paesaggistico o ecologico, anche attraverso una struttura normativa calibrata in ragione della diversa strategicità degli elementi territoriali (e, potenzialmente, di diretta trasposizione al governo locale per gli ampi ambiti di naturalità non interagenti con la struttura urbana).
	3	Porre le basi per la promozione di progetti volti all'attuazione di obiettivi provinciali (in particolare nel campo della tutela ambientale).

Il processo di revisione del PTCP porterà alla modifica e all'integrazione del piano vigente, in un'ottica che vedrà questo semplicemente aggiornato con riferimento a temi rispetto ai quali l'innovazione delle previsioni è fondamentale per garantire agli enti locali il pieno esplicarsi delle loro facoltà di governo del territorio da essi amministrato, nel rispetto delle direttive regionali e degli obiettivi del PTR.

Le Linee di indirizzo identificano un insieme di temi su cui si concentrerà la revisione del vigente piano provinciale tra loro connessi e con ambiti di influenza trasversali e concatenati, ossia:

- consumo di suolo;
- ambiti agricoli strategici;
- rete ecologica.

In relazione ai sopracitati temi è stato predisposto, dal Settore Territorio della Provincia di Varese, il documento Revisione PTCP - approfondimenti tecnici nel quale si descrivono in modo più dettagliato i contenuti della revisione e si riportano le prime analisi svolte.

Per ogni tema della revisione sono stati identificati ed illustrati specifici elementi di attenzione connessi, agli ambiti di potenziale influenza ambientale della revisione del PTCP e posti a supporto ed indirizzo al processo decisionale di Piano:

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione

SUOLO	La declinazione alla scala provinciale della soglia di riduzione regionale, permetterà il mantenimento allo stato di naturalità (o all'uso agricolo) di aree attualmente destinate alla trasformazione; si avrà, quindi, un impatto nullo rispetto allo stato di fatto dei suoli ma positivo rispetto allo scenario pianificatorio attuale. Le scelte di metodo ed i criteri utilizzati per la ripartizione della soglia alla scala di ATO e/o comunale potranno garantire una maggiore sostenibilità laddove volte a raggiungere il corretto equilibrio tra esigenze insediative e offerta di piano.
BIODIVERSITÀ, PAESAGGIO E AGRICOLTURA	Le scelte riguardanti la ripartizione della soglia provinciale alla scala di ATO o comunale potranno influire in misura diversa sulla biodiversità, sul paesaggio e sul comparto agricolo in funzione del peso che verrà attribuito ai fattori derivanti dalle analisi della qualità dei suoli liberi.
ACQUA	Le scelte riguardanti la ripartizione della soglia provinciale alla scala di ATO o comunale potranno influire sulla regolazione del regime idrologico e sulla permeabilità dei suoli (deflusso superficiale prodotto dal consumo di suolo).

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione

SUOLO	L'individuazione a scala provinciale delle specificità territoriali e tipologiche del fenomeno di dismissione, sottoutilizzo e abbandono, potrà indirizzare i processi di rigenerazione che interessano aree e ambiti di rilievo sovracomunale e garantire il corretto risparmio di suolo.
BIODIVERSITÀ, PAESAGGIO E AGRICOLTURA	L'indicazione della tipologia di rigenerazione più coerente con il contesto territoriale, senza escludere, in determinati casi, l'eventuale rinaturalizzazione delle aree attraverso la previsione d'infrastrutture verdi finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, periurbano ed extraurbano potrà garantire non solo un effetto positivo indiretto (derivante dalla riduzione del consumo di suolo), ma anche azioni positive dirette alla ricostituzione di elementi di qualità delle biodiversità e del paesaggio.
POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO	La promozione della rigenerazione urbana, anche attraverso indirizzi che ne evidenzino il potenziale ruolo nel sistema degli spazi aperti urbani o di scala vasta potrà avere effetti positivi sulla qualità del sistema insediativo e dell'abitare.
ACQUA	Le politiche di rigenerazione potranno influire sulla regolazione del regime idrologico e sulla permeabilità dei suoli, laddove contemplino, almeno in parte, una riduzione della superficie urbanizzata.

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione

SUOLO	La definizione alla scala provinciale degli ambiti agricoli strategici, permetterà la salvaguardia dei suoli liberi in relazione alla specifica funzione che essi svolgono all'interno del sistema rurale, impedendo, anche, l'impermeabilizzazione delle superfici. La sostenibilità delle scelte, che dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa regionale, potrà essere valutata tenendo conto delle misure di salvaguardia e valorizzazione messe in campo complessivamente dal progetto di revisione.
BIODIVERSITÀ, PAESAGGIO E AGRICOLTURA	La tutela delle superfici agricole e coltivate rappresenta, in generale, anche una tutela indiretta del paesaggio e della biodiversità paesaggistica, a loro volta migliorate dalla diversificazione degli usi del suolo, considerato che le componenti agricole rappresentate da filari, elementi arborei isolati in prossimità delle superfici agricole sono esse stesse degli elementi diversificazione paesaggistica. Il piano potrà garantire una maggiore valorizzazione dei fattori ambientali relativi alla biodiversità ed al paesaggio sia ponendo l'accento sulla la tutela degli elementi di qualità del settore agricolo e (produzioni tipiche o certificate), sia indagando (e governando per quanto possibile) i potenziali elementi di contrasto tra lo sviluppo dell'attività agricola ed il sistema ambientale e paesaggistico.
ACQUA	La presenza di superfici agricole e quindi di suolo permeabile garantisce anche la ricarica degli acquiferi e della falda in caso di precipitazioni.

SUOLO	La revisione del progetto di rete ecologica provinciale e l'integrazione con gli schemi degli altri enti garantirà la salvaguardia del suolo libero in relazione alla specifica funzione che esso svolge all'interno del sistema ambientale. La tutela delle componenti vegetazionali permetterà il mantenimento di usi del suolo compatibili con gli ecosistemi locali.
BIODIVERSITÀ, PAESAGGIO E AGRICOLTURA	La semplificazione della struttura della rete da un lato e un maggiore dettaglio delle analisi dall'altro influirà sull'efficacia della tutela al fine di ridurre il progressivo impoverimento della biodiversità e conservare gli habitat non ancora frammentati. Le scelte effettuate nell'attribuzione di diverso valore alle aree ricomprese nella rete ecologica e l'integrazione con il progetto di rete verde, contribuiranno a preservare in modo più efficace anche le caratteristiche paesaggistiche delle aree naturali interessate e consentiranno l'integrazione tra le iniziative di conservazione delle risorse naturali e le pratiche agricole e fruibili.
POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO	Il progetto di rete verde provinciale e la definizione di indirizzi per il corretto equilibrio tra la frizione e la tutela degli ambienti naturali potrà avere un effetto positivo sulla qualità del sistema insediativo e dell'abitare.
ACQUA	La rete ecologica provinciale, potrà avere un effetto positivo sul sistema dei laghi, dei corsi d'acqua e delle aree umide, attraverso scelte che confermino ed incrementino l'attenzione al miglioramento della qualità ambientale degli stessi.

La Revisione del PTCP agirà anche su linee d'azione parallele, che si espliciteranno solo a fronte di concreta possibilità operativa delle strutture tecniche e saranno volte a:

- aggiornare il piano in relazione al mutato stato di avanzamento di progetti e lavori relativi alla rete di viabilità, e più in generale al rinnovato quadro pianificatorio e programmatico riguardante il sistema della mobilità di scala vasta, ferma restando la facoltà per la Provincia di attivare la redazione di specifici piani o studi;
- recepire i contenuti di studi, piani e programmi redatti dopo l'entrata in vigore del PTCP, in particolare aggiornando il quadro del rischio proposto dal Piano sulla base della pianificazione di bacino, con un particolare riferimento alle modalità di attuazione della c.d. "Direttiva alluvioni" 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 49/2010 e semplificandone i contenuti rispetto alle previsioni ormai superate dal maggior dettaglio comunale;
- adeguare i contenuti relativi alla disciplina delle attività commerciali per la quale, esclusa una competenza pianificatoria in tale materia, potranno essere definiti indirizzi per gli enti locali (nel caso differenziati per ambito territoriale) cui riferirsi ai fine dell'eventuale stesura di criteri "escludenti" alla localizzazione di aree per il commercio in sede fissa;
- verificare ed eventualmente aggiornare il quadro analitico ed interpretativo della struttura insediativa territoriale alla luce delle trasformazioni avvenute sul territorio o di nuovi indirizzi e criteri proposti dalla pianificazione sovraordinata.

3.1.1.5 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF)

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. Tale piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (L.R. n. 31/2008) sono di competenza della Amministrazione Provinciale.

La cartografia inerente il rilievo e la classificazione delle aree boschive non ne riporta per il Comune di Gallarate che risulta escluso dagli ambiti PIF, pur confinando con i territori comunali compresi nella macro-area "Gallarate" – che interessa i Comuni di: Mornago, Sumirago, Albizzate, Solbiate Arno, Carnago, Jerago con Orago, Oggiona Santo Stefano, Cavaria con Premezzo, Cassano Magnano.

3.1.1.6 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO

Secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale (art. 10, comma 1, L.N. 157/92), ripresa da quella regionale, la revisione/rielaborazione del Piano Faunistico-Venatorio del territorio della Provincia di Varese del 2012 viene finalizzata:

- per quanto attiene alle specie carnivore: alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità compatibile; al contenimento naturale per le specie presenti in soprannumero;
- per quanto riguarda le altre specie: al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Il Comune di Gallarate ricade nell'ATC2 "delle Valli del Ticino e dell'Olona". Sul territorio comunale non vi sono centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, né aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie; non sono identificate zone in cui sono collocati o collocabili appostamenti fissi.

Il Comune di Gallarate confina a nord con l'Oasi dei Fontanili, sita in Comune di Cavaria con Premezzo.

È presente una Zona di addestramento Cani al confine con il territorio comunale di Cassano Magnago.

3.1.1.7 PIANO AGRICOLO PROVINCIALE

Il documento è stato predisposto dai funzionari del Settore Agricoltura e Gestione Faunistica della Provincia di Varese e dai docenti e ricercatori del Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano, sulla base di un contratto di ricerca commissionato.

La composizione così differenziata del panorama produttivo, dell'uso del suolo e della disomogeneità del territorio provinciale impone di articolare l'obiettivo generale in obiettivi specifici in modo da guidare e accompagnare le funzioni e i ruoli che nei diversi ambiti gioca il settore agricolo. Essi quindi possono essere così definiti:

1. Valorizzazione delle risorse umane, formazione e assistenza tecnica;
2. Miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema produttivo;
3. Consolidamento della multifunzionalità del settore agricolo;
4. La governance provinciale del sistema in un'ottica di sussidiarietà.

Il Comune di Gallarate si colloca nel quadro del sistema agricolo territoriale lombardo quale "area periurbana".

In particolare si inquadra nella "pianura varesina" (pianura asciutta) nel quale il principale fattore di criticità è individuabile nella pressione insediativa.

3.1.1.8 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (PTC)

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della Valle del Ticino viene approvata dalla Giunta Regionale nel 2001; successivamente il Consiglio Regionale approva la disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino comprendente anche l'analisi del territorio del parco Ticino a fini paesistici e corredata da elaborati grafici del Piano Paesaggistico.

- Deliberazione Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983 - Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, L.R. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla DGR 14 settembre 2001, n. 6090

- Deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 2003 - n. VII/919 - Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della L.R. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni

Il Piano Territoriale di Coordinamento del parco naturale descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del parco, tenendo conto delle previsioni di tutela e gestione espresse dal Piano dell'area del parco naturale regionale della valle del Ticino piemontese ed in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette.

Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio.

In particolare, il PTC tutela:

- la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
- il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- la qualità dell'aria;
- la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
- tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

Ambiti paesaggistici

L'analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco consente l'identificazione di ambiti paesaggistici:

- Ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali, posto nelle immediate adiacenze del Fiume, ove si sono conservate estese e significative porzioni della foresta originaria.

L'ambito comprende:

- Zone del Fiume Ticino (Fiume Ticino e area di divagazione fluviale)
 - Zone naturalistiche integrali
 - Zona naturalistiche orientate
 - Zone naturalistiche di interesse botanico forestale
 - Area di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali
- Ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali, identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino e dal complesso delle colline moreniche sub lacuali.

L'ambito comprende:

- Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico
 - Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico
- Ambito agricolo e forestale, dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi.

L'ambito comprende:

- Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale
- Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola

Ambiti di tutela

L'azzonamento del PTC prevede, inoltre, l'identificazione di specifici ambiti di tutela, definite Zone naturalistiche parziali, così suddivise:

- Zona naturalistica parziale botanico-forestale
- Zona naturalistica parziale zoologica-biogenetica
- Zona naturalistica parziale geologico-idrogeologica
- Zona di iniziativa comunale orientata

Contenuti

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino interessa una parte significativa del comune di Gallarate.

Nella parte settentrionale il territorio di Gallarate risulta interessato dalla zona C2 definita come ambito di protezione delle zone naturalistiche pertinenziali, destinate prevalentemente ad attività agricola nel rispetto degli elementi che caratterizzano il paesaggio, inframmezzate da Zone BF zone naturalistiche parziali botanico forestali, nelle quali le NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco prevede la tutela di specie rare autoctone e/o minacciate oppure aree particolarmente adatte alle esigenze della fauna caratteristica del parco.

Nella parte meridionale, a sud del tracciato della SS 336, è identificata la zona G1 costituita da un ambito forestale in cui è ammessa la localizzazione a standard urbanistici, con l'obiettivo di recuperare la continuità del verde e migliorare il rapporto città - campagna.

La rimanente parte del territorio di Gallarate risulta compresa in Zona IC, la cui pianificazione è demandata alla competenza comunale.

Nessuna parte del territorio di Gallarate risulta compresa nel perimetro del Parco Naturale di cui alla deliberazione di C.R.L. del 23 novembre 2003, n. VII/919, né vi sono zone SIC o ZPS.

3.1.1.9 RETE ECOLOGICA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

In applicazione degli indirizzi attuativi della Direttiva "Habitat" (92/43 CEE) del 1992, che disciplina la realizzazione delle Reti Ecologiche, il Parco Lombardo della Valle del Ticino contribuisce alla realizzazione di diversi interventi di deframmentazione, di ricostruzione e di consolidamento della rete ecologica individuata al suo interno e di proposta e sostegno di una più vasta e articolata rete ecologica locale che si dirama verso l'esterno, al di fuori dei confini dell'area protetta e che mira a ripristinare e/o a mantenere le connessioni ecologiche con le aree naturali contigue. Nel far questo il Parco si avvale sia dei propri strumenti normativi, come il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC, sia di atti regolamentari predisposti allo scopo, quale il Regolamento per la tutela e la valorizzazione della Rete Ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino.

Il corridoio ecologico denominato "Cascina Tangitt", sito tra i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate (VA), è stato individuato allo scopo di connettere il Parco del Ticino ai residui lembi di naturalità posti lungo la Valle dell'Olona per arrivare al Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

3.1.1.10 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Approvato dall'Autorità di Bacino del Po con DPCM del 24 maggio 2001 e s.m.i., il suo obiettivo prioritario è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il territorio di Gallarate risulta interessato dal PAI per i bacini dei torrenti Rile, Arno e Tenore (appartenenti a loro volta al bacino del fiume Ticino).

Il Piano identifica sul Torrente Arno delle fasce fluviali che interessano il territorio del Comune di Gallarate.

Il Comune ha fatto redigere uno studio "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po" Legge 18 maggio 1989, n. 183, art.17, comma 6 ter, finalizzato sia all'aggiornamento delle fasce fluviali presenti nel PAI, ed alla loro rappresentazione su scala dello strumento urbanistico comunale (scala 1:2000), sia alla definizione delle aree in condizioni di rischio attraverso la produzione di una carta del

rischio idraulico; nel suddetto studio la valutazione del rischio idraulico è stata operata attraverso lo studio delle condizioni di pericolosità idraulica e l'analisi del danno in relazione ad eventi di esondazione.

Per quanto riguarda la normativa d'uso del suolo del territorio comunale ricadente all'interno delle fasce fluviali PAI si rimanda integralmente alle Norme tecniche del PAI.

3.1.1.11 PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po).

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017.

Per quanto attiene al Comune di Gallarate, la DGR 19/06/2017, n. 6738, dispone al paragrafo 3.1.4, a oggetto "Disposizioni per i corsi d'acqua già interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali" quanto segue:

In questi corsi d'acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. "Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze", le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione, come già detto in premessa, della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

Normativa:

Fino all'adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva.

Come nel caso dei corsi d'acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il nuovo Titolo V), tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla normativa sopraindicata.

In particolare, nelle aree allagabili per la piena frequente (P3/H), poco frequente (P2/M) e rara (P1/L):

1. i Comuni applicano da subito la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il GEOPortale della Lombardia secondo le modalità descritte nell'Allegato 1), modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando

conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7. "Disposizioni integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione dell'emergenza alla scala comunale";

2. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) i Comuni sono tenuti a verificare e, ove necessario, aggiornare le valutazioni dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali già svolte in passato.

In particolare:

- a. I Comuni con edificati esistenti ricadenti all'interno delle fasce A e B, che hanno già svolto una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, devono verificarla e, se necessario, aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011;
 - b. per l'edificato esistente in precedenza non ricadente in fascia A o B ma che si trova ora a ricadere in P3/H e P2/M, il Comune competente è tenuto a valutare in dettaglio le condizioni di pericolosità e rischio locali attraverso una nuova analisi o un'estensione dell'analisi già svolta, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011.
 - c. le valutazioni di cui ai punti a) e b) devono avere le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tali valutazioni devono essere trasmesse a Regione Lombardia che le utilizzerà sia nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA;
3. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) nelle more del completamento/aggiornamento della valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali di cui al punto 2. e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale, è facoltà del Comune applicare, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, partendo dalla valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio già svolta (qualora presente) e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);
 4. entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti: se si è proceduto in passato a svolgere una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, questa valutazione deve essere verificata e, ove necessario, aggiornata tenendo conto dell'estensione dell'area allagabile contenuta nelle mappe di pericolosità del PGRA e dei relativi dati associati (portate, livelli, topografia). In particolare:
 - a) se in passato si è utilizzato solo il metodo semplificato di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. VII/7365/2001, che pertanto ha condotto ad un tracciamento dell'area allagabile a tergo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, tale tracciamento deve essere sostituito con la nuova area allagabile tracciata nelle mappe PGRA, se diversa. Il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio di eventuali edificati che ricadessero all'interno delle nuove aree allagabili con le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio";
 - b) se in passato si è utilizzato il metodo approfondito di cui all'Allegato 3 alla d.g.r. VII/7365/2001 (ora Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011) occorre verificare e, se necessario, aggiornare tale valutazione considerando i nuovi dati di riferimento utilizzati nel PGRA (portate, livelli, topografia) ed estendendo la valutazione a tutta la nuova area allagabile). Nelle more di tale aggiornamento e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale è facoltà del Comune applicare le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, partendo dalla valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio già svolta

(qualora presente) e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);

5. entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. 31/2014 per l'adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), i Comuni procedono con il recepimento delle aree allagabili e relative norme (incluse quelle di dettaglio derivanti dalla valutazione del rischio svolta sugli edificati esistenti che si trovano a ricadere entro le aree allagabili P3/H e P2/M) nello strumento urbanistico comunale secondo le modalità già definite per le fasce fluviali nelle N.d.A. del PAI nonché nella d.g.r. IX/2616/2011, parte II, paragrafo 5.1, punti 1 e 2. Considerato che per il tracciamento delle aree allagabili si sono utilizzati rilievi LIDAR di elevato dettaglio e che le aree allagabili rappresentano uno step del percorso per l'introduzione delle fasce fluviali, gli aggiustamenti morfologici previsti al comma 3 art. 27 delle N.d.A. del PAI e dalla d.g.r. IX/2616/2011 non sono di norma consentiti o devono essere adeguatamente motivati.

3.1.1.12 PIANI E PROGRAMMI PER IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE D'AREA VASTA

Linee d'azione per nuovi interventi infrastrutturali d'area vasta

I corridoi della rete transeuropea

Le politiche infrastrutturali in Europa sono regolate dal Libro bianco dei trasporti 2001-2010, un documento nato per fronteggiare i drammatici problemi che dagli anni '90 affliggono il sistema della mobilità europeo; il volume è una prima risposta all'aumento della domanda di trasporto che si è evidenziato negli ultimi tre decenni, perciò "la sua riuscita presuppone anche azioni complementari in altri settori quali politica di bilancio, politica industriale, assetto territoriale o politica sociale e di strutturazione del tempo di lavoro" (Libro bianco, 2001). Questo testo guida sintetizza il quadro della dotazione infrastrutturale e della situazione trasportistica al 2001 e presenta un programma di azione di sessanta misure, raggruppate secondo alcuni principali obiettivi: rilancio del sistema ferroviario, miglioramento della qualità del trasporto su strada, la promozione delle modalità fluviali e marittimi, conciliazione dello sviluppo del trasporto aereo con le ragioni dell'ambiente, realizzazione dell'intermodalità, rafforzamento della sicurezza stradale, creazione di una politica efficace di tariffazione dei trasporti, riconoscimento dei diritti e dei doveri degli utenti, sviluppo di trasporti urbani di qualità, porre la ricerca e la tecnologia al servizio di trasporti puliti ed efficienti, ben gestire la mondializzazione, sviluppo degli obiettivi ambientali a lungo e medio termine per l'assicurazione di un sistema di trasporto sostenibile, creazione della rete transeuropea dei trasporti.

All'interno di questo quadro generale e nell'intenzione di rendere concrete le linee guida concepite, l'Unione europea ha elaborato la politica dei corridoi europei di trasporto, trenta assi infrastrutturali intermodali attraverso cui realizzare la rete transeuropea dei trasporti, massimizzando gli obiettivi esposti dal Libro bianco: lo stato di attuazione di questa politica è stato affidato all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA, Trans-european transportation network European Agency), la quale si occupa anche dei report periodici sullo stato di implementazione dei tratti del TEN-T non ancora realizzati. All'interno della politica dell'implementazione dei corridoi europei di trasporto, l'Unione europea ha anche concepito un programma di allargamento della rete trans-europea verso le nazioni confinanti (fisicamente o grazie alle moderne tecnologie di mobilità) con gli Stati membri, per creare un sistema trasporti stico più integrato ed efficace.

Il territorio lombardo è interessato dalla realizzazione di tre corridoi:

- numero 6, Lisbona-Kiev,
- numero 10, il nodo aeroportuale di Malpensa; il progetto (sviluppato nel periodo 1995-2001) è servito per incrementare la capacità dell'aeroporto di Malpensa, in modo da aumentare sensibilmente l'incremento di traffico aereo derivante, con l'obiettivo di sviluppare un hub internazionale più efficiente a servizio della città di Milano e di tutto il sistema economico e sociale del Nord Italia.
- Numero 24, Genova-Rotterdam; si tratta di un sistema complesso di tratte ferroviarie e viarie che da Rotterdam porteranno a Genova attraverso una rete complessa, formata da più possibili segmenti.

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Ssse), è un documento volontario approvato a Potsdam nel 1999 dai Ministri a cui fosse imputabile la responsabilità dell'assetto territoriale degli Stati membri, derivante da un programma di ricerca nato a causa del riconoscimento "dell'avvio di un processo di mutamento delle politiche comunitarie dello sviluppo, che, tradizionalmente improntate alla quasi esclusiva considerazione di indicatori economico-finanziari, cominciano a promuovere strategie nuove, che tengano conto del ruolo del territorio e delle sue componenti economiche-sociali-culturali e ambientali" (sito della Regione Lombardia). Le politiche derivate dal programma Ssse sono basate su tre principi generali, formulati a Lipsia nell'incontro del 1994: coesione economica e sociale, sviluppo sostenibile e competitività equilibrata per il territorio europeo.

L'Osservatorio Europeo dello Sviluppo Spaziale nasce a seguito del processo di preparazione dello Ssse ed è finalizzato ad approfondire e diffondere le conoscenze sul territorio europeo, le sue componenti e gli effetti delle politiche in atto. L'Oess dispone di una struttura permanente che consente di fornire stabilmente un supporto alle scelte di programmazione dell'Unione, degli Stati membri, delle Regioni e degli enti Locali.

Gli strumenti operativi attraverso cui lo Ssse è stato applicato concretamente riguardano due livelli principali, i programmi Interreg e l'Osservatorio Europeo dello Sviluppo Spaziale (Oess), un organismo appositamente creato allo scopo di "migliorare la conoscenza del territorio europeo e delle sue specificità, favorendo attraverso la conoscenza la coesione e la politica di allargamento dell'UE; la realizzazione dell'Osservatorio è stata avviata dal Programma europeo Espon 2006" (sito della Regione Lombardia).

3.1.1.13 PIANI E PROGRAMMI PER NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D'AREA VASTA (RETE STRADALE E FERROVIARIA)

In sintesi si vogliono elencare i Piani/Programmi previsti per lo sviluppo dei collegamenti infrastrutturali (rete stradale e ferroviaria) nell'area vasta, anche di respiro internazionale.

Oltre ai già citati progetti di rilievo europeo:

- Progetto UE TEN-T n. 24 Ponte dei due mari (Genova-Basilea-Rotterdam)
- Progetto UE TEN-T n.6 – Corridoio 5 (Lisbona-Milano-Trieste-Budapest-Kiev) si evidenziano:
- programmi ferroviari elvetici AlpTransit, S. Gottardo e Sempione-Lotschberg

Più attinenti per prossimità territoriale sono i progetti e le previsioni di sviluppo attinenti a:

- Autostrada Pedemontana Lombarda
- Collegamento Autostradale Brescia - Bergamo – Milano (BREBEMI)
- Centro Fieristico Rho-Pero
- Progetto Expo Milano 2015
- Centro Hupac Intermodal SA di Busto Arsizio-Gallarate

3.1.1.14 LE AREE PROTETTE ESISTENTI

La Rete Natura 2000 nell'ambito di Piano

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi

della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La D.G.R. della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della D.G.R.) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

I siti della Rete Natura 2000 nel Comune di Gallarate

Il territorio comunale di Gallarate non è direttamente interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

I Siti di importanza comunitaria (SIC) più prossimi all'ambito di studio sono i seguenti:

- IT2010011 "Paludi di Arsago" (Arsago Seprio, Besnate, Somma Lombardo, Vergiate)
- IT2010010 "Brughiera del Vigano" (Golasecca, Somma Lombardo, Vergiate)
- IT2010012 "Brughiera del Dosso" (Somma Lombardo, Vizzola Ticino)
- IT2010013 "Ansa di Castelnovate" (Somma Lombardo, Vizzola Ticino)

Per quanto riguarda le Zone a protezione speciale (ZPS):

- IT2080301 "Boschi del Ticino" (Golasecca, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vizzola Ticino)

Inoltre SIC in sovrapposizione con ZPS:

- IT1150001 "Valle del Ticino"

Le analisi di settore a scala territoriale effettuate con il R.A. del PGT vigente hanno evidenziato elementi positivi di rilevanza sovralocale per la prossimità di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, se pure non direttamente presenti sul territorio di Gallarate, intercalati a situazioni di discontinuità e frammentazione all'interno dei sistemi ecologici individuati.

3.1.1.15 IL PGT VIGENTE

All'interno del quadro conoscitivo del PGT, si ritiene utile svolgere le successive considerazioni afferenti al paesaggio e alla rete ecologica comunale.

Paesaggio:

Per quanto concerne gli aspetti squisitamente paesaggistici, si ritiene utile fare un breve richiamo ai rapporti e alla gerarchia degli atti a valenza paesaggistica per meglio inquadrare le considerazioni di merito. Come stabilito dall'art. 6 delle Norme Tecniche del Piano paesaggistico del PTR, il PGT costituisce strumento a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, ai sensi dell'articolo 3 delle medesime Norme Tecniche. Dal momento della sua entrata in vigore e a seguito del parere di competenza espresso dalla Provincia competente, il PGT definisce la disciplina paesaggistica del territorio comunale.

La tavola della sensibilità paesistica, elaborato DT12, identifica il contesto oggetto di variante in area a sensibilità paesaggistica molto alta.

Come previsto dall'art. 35 delle norme Norme Tecniche del Piano paesaggistico del PTR, nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica (è il caso del territorio di Gallarate) la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 sostituisce l'esame paesistico del progetto. La valutazione del progetto verrà svolta pertanto dal Servizio Valorizzazione del Paesaggio, coadiuvato dalla Commissione per il Paesaggio, in fase di progettazione definitivo-esecutiva.

In via preventiva ex art. 5 del “Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio”, pur non essendo obbligatoria, è stata svolta in data 20/01/2021 sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica una preliminare positiva verifica ai fini paesaggistici attraverso l’istituto dell’audizione.

- valutare attentamente la presenza di elementi vegetali presenti, di cui dovrà essere fornito un rilievo;
- prevedere un progetto del verde che indichi gli elementi da eliminare e quelli in progetto che, tenendo conto di non determinare interferenza con la visibilità rispetto all’immissione in Via Bertacchi, dovranno innanzitutto avere funzione compensativa, ed inoltre elevare la qualità ambientale dell’intervento aspetto funzionale anche al rafforzamento della rete ecologica.

Rete ecologica comunale:

Nelle Linee guida per l'esame paesistico dei progetti per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi sono indicati tre criteri: morfologico, vedutistico e simbolico proponendo per ciascuno di essi i due livelli di lettura sovralocale e locale, in funzione dell'esame paesistico dei progetti e anche delle indicazioni del Documento di Piano. In tale contesto è possibile garantire coerenza e continuità nella costruzione della rete ecologica comunale indicata nell’elaborato del Piano dei Servizi denominato ST14, denominato “Studio per la rete ecologica comunale”.

La progettazione del verde richiesta consentirà di dare concreta attuazione al predetto studio.

3.2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PGT VIGENTE

La variante al PGT vigente mantiene inalterata la struttura dell’atto pianificatorio attuale, per cui si ritiene di riportare gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti come base nella stesura del PGT.

Essi derivano in parte dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del PTCP, di cui rappresentano la declinazione alla scala locale, secondo criteri di coerenza e integrazione complessiva del sistema di governo del territorio provinciale.

Nello specifico, come riportato nel cap. 4 del Rapporto Ambientale del PGT vigente, il Documento di Piano di Gallarate articola gli obiettivi all’interno di 6 macrocategorie:

Obiettivi generali e indirizzi di Piano

	TEMA	OBIETTIVI GENERALI
1	SVILUPPO DEMOGRAFICO E INSEDIATIVO	Contenimento del consumo di suolo e miglioramento della qualità urbana
2	ECONOMIA LOCALE	Consolidamento e rilancio del sistema economico locale
3	IDENTITÀ LOCALE	Tutela e valorizzazione dell'immagine urbana
4	AMBITI DI PREGIO PAESAGGISTICO E DI VALORE ECOLOGICO	Attuazione di politiche per il miglioramento della qualità ambientale
5	MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE	Risoluzione delle problematiche puntuali delle rete comunale (circolazione e sosta)
6	SERVIZI, SPAZI PUBBLICI, SOCIALITÀ	Qualificazione della rete dei servizi esistenti e previsti

Fonte: Obiettivi variante PGT (rielaborazione)

Il PGT recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale della pianificazione di livello sovracomunale, così come la variante in oggetto recepisce gli stessi, integrati dall’aggiornamento e proposta di revisione degli strumenti sovracomunali del PTR e del PCTP.

Di seguito si riporta il set degli obiettivi specifici che la proposta di Documento di Piano ha definito, anche in ragione della politica ambientale definita da parte del Comune di Gallarate e delle sensibilità territoriali e ambientali emerse durante il processo di valutazione ambientale strategica.

3.2.1 LE AZIONI DEL PGT

Il Documento di Piano illustra le azioni che il PGT intende dispiegare nel tempo per raggiungere gli obiettivi prefissati in riferimento alla qualità ed efficienza dei sistemi insediativo, della mobilità e paesistico- ambientale e alle singole componenti ambientali del territorio. Esse sono propedeuticamente analizzate in riferimento agli obiettivi specifici del PGT, ai sistemi, ai diversi ambiti del territorio e alle singole componenti ambientali cui si riferiscono, per procedere di seguito all'analisi di sostenibilità ambientale del Documento di Piano.

La variante al PGT, oltre a non variare il Documento di Piano e a non avere incidenza diretta o indiretta su di esso, si pone come attuativa di alcune di esse attraverso lo specifico progetto del tracciato viario, che di seguito vengono evidenziate nelle caselle colorate in azzurro.


OBIETTIVI GENERALI	MOBILITÀ E SOSTA	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione dell'impatto delle infrastrutture sovralocali sull'assetto territoriale locale
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerarchizzazione della rete viaria esistente di attraversamento del territorio comunale
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento della mobilità ciclo-pedonale
	SISTEMA INSEDIATIVO	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzazione dell'immagine urbana
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riqualficazione e razionalizzazione dell'identità insediativa del tessuto urbano consolidato
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel nucleo di antica formazione
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutela delle tipologie edilizie storiche, dei caratteri architettonici locali, valorizzazione dei beni storico-architettonici
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifunzionalizzazione delle aree dismesse
	SISTEMA ECOLOGICO	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzazione del sistema ecologico sovrolocale delineato dalla Rete Ecologica Regionale, dal Parco del Ticino e dal PTCP
	PAESAGGIO URBANO ED EXTRAURBANO	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservazione delle aree boscate al margine del territorio comunale
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recupero degli ambiti riconosciuti quale patrimonio di particolare pregio ambientale (Parco Ticino)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricomposizione del margine urbano tra la città e l'ambiente agro-naturale e contenimento della sfrangiatura del tessuto edificato
	SISTEMA IDRICO	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvaguardia della disponibilità di risorsa idrica 	

Il Documento di Piano definisce quindi i fondamentali obiettivi strategici descritti da perseguire attraverso specifiche azioni attraverso il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi di seguito declinate nella sottostante tabella.

PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI	Ambiti di impianto storico	
		▪ tutelare l'impianto urbano di matrice storica
		▪ contenere e regolare il traffico veicolare di attraversamento
	Ambiti residenziali consolidati (Strumento operativo: Piano delle Regole)	
		▪ migliorare la qualità urbana, anche attraverso una migliore accessibilità
	Ambiti per servizi e attrezzature di uso collettivo (Strumento operativo: Piano dei Servizi)	
		▪ adeguare la dotazione di servizi in misura conforme alle effettive esigenze ed alla realistica sostenibilità e fattibilità economica
		▪ organizzare il sistema della mobilità e della viabilità locale con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione e alla fluidità dei movimenti, con attenzione particolare alla mobilità pedonale

4 LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Al fine di rendere conforme lo strumento urbanistico con la previsione del nuovo tracciato stradale, il PGT vigente necessita di una puntuale variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, rendendo quindi attuabile la realizzazione dello stesso.



Estratto PdR - proposta di variante

La variante non altera gli impatti sull'ambiente emersi nell'elaborazione della VAS del PGT vigente e per questo motivo si attua la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il presente rapporto ambientale preliminare conferma il quadro conoscitivo, la metodologia, gli indicatori della VAS effettuata per l'approvazione del PGT vigente, in quanto la variante non contrasta con le azioni previste nel PGT di valorizzazione degli aspetti peculiari del territorio (urbano

e non), di interventi di miglioramento della mobilità, di riqualificazione degli spazi urbani semicentrali e centrali.

Sono di seguito descritte le modifiche apportate con la variante al PGT, che tengono conto della progettualità e degli approfondimenti contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica redatto a cura del Settore 3 – Servizi al Territorio, Ufficio Strade.

4.1 IL PROGETTO DEL NUOVO TRACCIATO VIARIO

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento viario, della lunghezza di circa 50 metri lineari, per mettere in connessione le Vie Indipendenza e Bertacchi. L'intervento non interessa aree classificabili "bosco" ai sensi della LR 05/12/2008, n. 31, art. 42

Superfici interessate dall'intervento

L'intervento, interessa complessivamente una superficie di poco inferiore a mq. 300.

Le aree di intervento risultano soggette ai seguenti vincoli:

- Vincolo paesaggistico stabilito dall'art. 142, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, in considerazione del fatto che il Comune di Gallarate è inserito nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Non sono comprese entro siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Geologia:

Dalla rappresentazione della carta di fattibilità geologica con sovrapposizione del tracciato delle opere di progetto emerge che l'ambito oggetto di intervento è previsto in Classe di fattibilità geologica 3 - Sottoclasse 3a – Aree dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti. L'art. 68 delle NTA del Piano delle Regole ammette qualunque tipologia di azione edificatoria.

Procedura espropriativa

La variante al PGT dovrà permettere di imporre alle aree connesse alla costruzione del tracciato stradale e al suo successivo utilizzo i seguenti vincoli:

- Vincolo di occupazione temporanea: per le aree lungo il tracciato direttamente interessate dalle sole attività temporanee di realizzazione delle opere. Tali aree saranno soggette ad una occupazione temporanea.
- Vincolo di esproprio: per le aree lungo il tracciato direttamente interessate dalle opere al suolo. Tali aree saranno soggette ad accordo bonario o ad esproprio.

5 ANALISI SULLO STATO DELL' AMBIENTE

Per capire al meglio quali possano essere gli effetti sull'ambiente derivanti dall'inserimento delle trasformazioni previste nella variante al PGT, si è ritenuto utile svolgere alcune considerazioni preliminari sulle principali caratteristiche che connotano il Comune di Gallarate, nel suo insieme, tenendo conto dei fattori aria, acqua, suolo, rifiuti.

Di seguito si propongono in sintesi alcune considerazioni e alcuni dati in merito a queste temi.

5.1 ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE PER COMPONENTE AMBIENTALE

Il capitolo 5.9.1 del Rapporto Ambientale del PGT vigente mette a disposizione una ricerca approfondita che ha inteso individuare le tendenze in atto, i fattori di criticità e di sensibilità che connotano il territorio comunale e l'area geografica di appartenenza, di cui si estraggono di seguito le parti più significative.

La sezione è articolata in sottosezioni relative alle diverse componenti, che incrociano i fattori di sostenibilità:

- il consumo di suolo;
- il bilancio idrico;
- viabilità e traffico veicolare;
- esposizione della popolazione all'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- elementi del paesaggio e del sistema ecologico.

6 VERIFICA POSSIBILI EFFETTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE

6.1 EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL PGT

La variante proposta dà concretezza allo strumento urbanistico già approvato, senza quindi modificare gli obiettivi perseguiti dallo stesso. Appare comunque significativo effettuare alcune considerazioni sulle tematiche che possono risultare sollecitate dalla realizzazione dell'infrastruttura.

Non si rinvengono, infatti, sulla base delle analisi svolte, aumenti di grado di esposizione al rischio o limitazioni irreversibili.

Di seguito la trattazione delle singole voci riportate al precedente paragrafo 5.1.

Consumo di suolo

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici sovraordinati (PTR e PTCP) alla L.R. n° 31/2014 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale di consumo di suolo, i comuni lombardi e, pertanto anche Gallarate, possono approvare varianti assicurando un bilancio ecologico del suolo (BES) non superiore a zero.

Come precisato all'art. 2 della L. R. n° 31/2014, il bilancio ecologico del suolo corrisponde alla differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata, nel medesimo strumento urbanistico, a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero.

In relazione a quanto suesposto, si evidenzia che il bilancio ecologico è superiore a zero, in quanto, rispetto alle previsioni del PGT vigente alla data del 02/12/2014 (data di entrata in vigore della LR 31/2014), gli effetti conformativi della variante del 2015, uniti a quelli della presente variante, consentono di quantificare un complessivo BES di mq 709.580.

Tale valore deriva dal seguente conteggio:

- | | |
|---|---------------|
| - Aree che consumano suolo agricolo
(cfr. art. 2, comma 1, let. c, LR 31/2014): | mq. 300 |
| - Ambiti di trasformazione stralciati con la variante del 2015:
(cfr. art. 2, comma 1, let. A, LR 31/2014) | - mq. 709.880 |
| - TOTALE | - mq. 709.580 |

Bilancio idrico

La variante non comporta un incremento del carico insediativo, essendo l'opera pubblica in progetto funzionale all'esistente abitato.

Viabilità e traffico veicolare

La variante non comporta potenziali incrementi dei flussi veicolari, poiché funzionale a una migliore accessibilità del traffico veicolare esistente all'abitato che presenta criticità di accesso. Come già detto, si evidenzia che tale infrastruttura consentirà una più agevole accessibilità da parte dei mezzi di soccorso alla frazione esistente.

Esposizione della popolazione all'inquinamento acustico ed elettromagnetico

Non si ravvisano in questa fase criticità riferite a fenomeni di emissione acustica derivanti dalla previsione della nuova infrastruttura che, anzi, consentirà di delocalizzare parte dell'attuale traffico veicolare che attualmente percorre l'unica strada di accesso alla frazione abitata che, a causa delle dimensioni geometriche della carreggiata, costringe spesso i conducenti a manovre in retromarcia nei punti più stretti, con conseguente aumento delle emissioni acustiche (utilizzo del clacson, presenza prolungata a motore acceso sul tratto stradale, ecc).

Elementi del paesaggio e del sistema ecologico

In relazione agli obiettivi di salvaguardia degli elementi del paesaggio, si evidenzia come la variante, anche alla luce delle preventive valutazioni svolte in sede di audizione in Commissione del Paesaggio, non consenta di individuare elementi di attenzione.

6.2 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI

La valutazione dei possibili impatti generati dall'attuazione degli interventi previsti all'interno della Variante puntuale al PGT può essere sintetizzata come segue:

Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti e nulli

Legenda: + probabile impatto positivo - probabile impatto negativo +/- incerti 0 nullo

Intervento variante PGT	Tematiche				
	Consumo di Suolo	Bilancio idrico	Viabilità e traffico veicolare	Inq. acustico	Paesaggio e sistema ecologico
Nuova viabilità	0	0	+	+	+/-

In generale, si può dire che per la variante al PGT oggetto del presente Rapporto non sono ravvisabili impatti negativi e, anzi, essa persegue alcuni obiettivi-strategie-azioni riferibili ai contenuti del PGT vigente, come meglio evidenziato al precedente Paragrafo 3.2.1.

Si tratta quindi di un intervento coerente alle azioni atte a garantire una migliore gerarchizzazione della rete viaria esistente di attraversamento del territorio comunale, garantendo nel contempo una ulteriore miglioria alla mobilità ciclo-pedonale.

La sua realizzazione potrà nel medio periodo incentivare anche la valorizzazione dell'immagine urbana del NUAF della frazione di Crenna (la migliore accessibilità all'abitato potrà in futuro fungere da volano nella logica della conservazione delle funzioni residenziali esistenti, che saranno più

facilmente accessibili e, conseguentemente, potrà consentire la preservazione delle tipologie edilizie storiche presenti lungo l'attuale direttrice di accesso, valorizzando i caratteri architettonici locali (riqualificazione delle facciate, ecc).

I possibili impatti positivi riguardano la conseguente delocalizzazione di parte del traffico veicolare indotto e la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico.

L'impatto sul paesaggio è stato giudicato incerto, in quanto allo stato non sono misurabili i potenziali effetti migliorativi correlati alla conservazione dell'esistente.

6.3 GLI INDICATORI

Non si è ritenuto necessario, alla luce delle evidenze illustrate nei paragrafi precedenti, implementare gli indicatori già individuati dal rapporto ambientale del vigente PGT.

Per gli interventi introdotti dalla variante in oggetto e per le azioni conseguenti alla realizzazione dell'opera pubblica, si ritiene di monitorare in particolare i seguenti indicatori estrapolati dal Rapporto Ambientale del vigente PGT:

Indicatore	<i>Volumetrie dismesse o sottoutilizzate</i>
Obiettivi sottesi	Pieno utilizzo del patrimonio disponibile, al fine di evitare ulteriore consumo di suolo; qualificazione diffusa degli ambiti di intervento
Descrizione	Volumetrie recuperate e riqualificate
Unità di misura	Mc di volumetrie riqualificate / mc di volumetrie dismesse o sottoutilizzate
Indicatore	<i>Inquinamento atmosferico</i>
Obiettivi sottesi	Monitorare i fenomeni emissivi del comparto edilizio, attraverso interventi di qualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio
Descrizione	Casi di superamento dei limiti di legge per i principali agenti fisici con riferimento agli esposti pervenuti presso i competenti Uffici Comunali
Unità di misura	Numero di superamenti dei limiti di legge / anno
Indicatore	<i>Inquinamento acustico</i>
Obiettivi sottesi	Monitorare le politiche di settore a fine di ridurre i fenomeni di inquinamento acustico, attraverso l'attuazione di misure di contenimento delle emissioni (presso le sorgenti) e di mitigazione degli impatti sui bersagli sensibili
Descrizione	Casi di superamento dei limiti acustici definiti dalla zonizzazione acustica con riferimento agli esposti pervenuti presso i competenti Uffici Comunali
Unità di misura	Numero di superamenti dei limiti di legge / anno
Indicatore	<i>Fenomeni di incidentalità e congestione veicolare</i>
Obiettivi sottesi	Monitorare le condizioni di traffico cittadino sulla rete viabilistica primaria al fine di verificare le situazioni di congestione ed incidentalità
Descrizione	Incidenti / fenomeni di congestione registrati dagli organi della Polizia Municipale
Unità di misura	Numero di incidenti per tipologia di gravità / anno Numero di situazioni di congestione sulla rete viabilistica primaria / anno

7 CONCLUSIONI

Regione Lombardia ha individuato l'ambito di applicazione della VAS al comma 2 dell'articolo 4 della 11/03/2005, n. 12, mentre le disposizioni attuative sono contenute nella DCR n. VIII/351, nella DGR n. VIII/6420, nella DGR n. VIII/10971 e nella DGR n. IX/3836 che, all'allegato 1u, riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle Varianti al piano dei servizi e piano delle regole.

Secondo tale modello, le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS.

Anche per tali varianti, come per le varianti che interessano il Documento di Piano, vale inoltre la condizione di contemporanea sussistenza dei requisiti seguenti per essere considerate varianti minori e poter procedere a verifica di assoggettabilità alla VAS:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^a e II^a della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Si è provveduto a verificare innanzitutto la sussistenza di questi requisiti al fine di poter quindi procedere con la verifica di assoggettabilità alla VAS. In merito a tale verifica si è messo in evidenza come:

- l'individuazione del tracciato viabilistico da inserire nella variante al PGT non prefigura la realizzabilità di interventi previsti dalla vigente normativa sulla VIA;
- il progetto non determina incidenza significativa sui Siti Natura 2000;
- i possibili effetti di tali opere si configurano in generale come positivi;
- il progetto posto in essere nella variante al PGT è realizzato con opere interessanti un areale limitato.

Per la definizione di quest'ultimo criterio sono risultate essere molto utili le specificazioni al riguardo riportate nel manuale "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", della Commissione Europea.

Ciò nonostante, con l'obiettivo di perseguire i principi posti alla base del D.Lgs. 04/2008, principio dell'azione ambientale e principio dello sviluppo sostenibile, nel presente documento si sono voluti fornire gli elementi richiesti dalla normativa di settore per la procedura di esclusione dalla VAS, concentrandosi in particolar modo sulla valutazione dell'attualità degli elementi forniti dalla VAS realizzata sul vigente PGT allo scopo di garantire la correttezza del percorso di valutazione complessivo.

L'analisi effettuata ha permesso di stabilire che, essendo il complesso delle relazioni tra cause, effetti e componenti ambientali generate dalla variante in oggetto, prive di elementi incogniti o, laddove esistenti e significative, nell'insieme di carattere positivo, **la variante stessa non necessita di essere assoggetata alla procedura di VAS.**

L'Autorità Procedente
Dott. Pian. Massimo Sandoni
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)